



N. 239/EL-155/192 /2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico

**DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA**

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO in particolare il comma 4-quater dell'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale le disposizioni ivi previste si applicano anche alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV, qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. 0000515 del 4 marzo 2009 (Prot. MiSE n. 0028831 del 9 marzo



2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Enel Produzione S.p.A., Divisione Generazione ed Energy Management – Viale Regina Margherita n.125 – 00198 Roma (C.F. e P.I. 05617841001) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare l’autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla costruzione ed all’esercizio di un elettrodotto, in cavo a 500 kV, in corrente continua, di interconnessione con la rete di trasmissione albanese (“merchant line”) “Casamassima – Porto Romano”, nel tratto italiano, della Stazione Elettrica (S.E.) di conversione DC/380 kV denominata “Casamassima”, in comune di Casamassima, della Stazione Elettrica 380 kV di connessione alla RTN e dei raccordi aerei, nei Comuni di Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare, Rutigliano e Turi, in provincia di Bari;

CONSIDERATO che l’opera di collegamento elettrico si inserisce nell’ambito della legge 27 ottobre 2003, n. 290 che prevede la possibilità di realizzare, da parte di soggetti non titolari di concessioni di distribuzione e trasporto di energia elettrica, nuove infrastrutture di interconnessione elettrica in regime di esenzione dal diritto di accesso di terzi;

VISTA la nota n TE/P2008010712 del 17 luglio 2008, con la quale la Terna S.p.A. ha definito, in accordo con il proponente, la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione alla rete di trasmissione nazionale della “merchant line” in questione, tramite collegamento in antenna su una nuova Stazione elettrica di smistamento a 380 kV da inserire in entra-esce su entrambe le linee a 380 kV “Brindisi Sud – Andria” e “Brindisi- Bari Ovest” (di proprietà della medesima Società Terna), stabilendo altresì che la nuova stazione elettrica e i relativi raccordi per il doppio entra-esce “*costituiscono gli impianti di rete per la connessione di pertinenza di Terna S.p.A.*”, mentre la restante parte di impianto sarà di competenza di Enel Produzione S.p.A.;

VISTA la nota n. 0001639 del 9 settembre 2008 con la quale la Società Enel Produzione S.p.A. ha accettato la STMG indicata dalla Società Terna S.p.A. nella suddetta nota;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una merchant line da attuarsi mediante un collegamento sottomarino ad altissima tensione in corrente continua (HVDC), di potenza nominale 1x500 MW, tra le due stazioni elettriche, rispettivamente lato Italia e lato Albania, di Casamassima (BA) e Porto Romano (Durazzo). Più in dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di:

- un cavo marino a 500 kV in corrente continua, della lunghezza in acque italiane di circa 27 km. L’approdo del cavo marino è previsto in località San Vito, in una zona con spiaggia rocciosa, a fianco del costruendo porticciolo, 2 km a nord del centro di Polignano (BA);
- cavi terrestri a 500 kV in corrente continua (di circa 30 km di lunghezza) che, a partire dal citato approdo in località San Vito, comune di Polignano (BA), sviluppandosi essenzialmente su sede stradale, giungono all’area della costruenda stazione di conversione in comune di Casamassima (BA);
- una stazione di conversione HVDC (da corrente continua 500 kV a corrente alternata 380 kV), ubicata nel Comune di Casamassima (BA), in adiacenza alla nuova stazione elettrica



- a 380 kV omonima, che interessa un'area di circa 70.000 metri quadrati;
- la stazione elettrica "Casamassima" a 380 kV di connessione alla RTN, ubicata nel Comune di Casamassima, in adiacenza alla suddetta stazione di Conversione AC/DC omonima, che interessa una area di circa 32.000 metri quadrati;
 - quattro elettrodotti aerei di raccordo ai due esistenti elettrodotti a 380 kV "Bari Ovest – Brindisi" e "Andria – S.ne Brindisi Sud". Al fine di allacciare la nuova S.E. Casamassima ai due elettrodotti suddetti, tali linee saranno aperte demolendo i tratti interessati dai quattro raccordi, realizzando così un collegamento cosiddetto in "entra - esce" tra le due linee esistenti e la nuova stazione. Il tracciato degli elettrodotti di raccordo, realizzati tramite semplice terna a 380 kV, si svilupperà all'interno del territorio comunale di Casamassima per una lunghezza complessiva di circa 7,2 km, così suddivisa:
 - raccordo alla linea verso Brindisi Sud: 2,3 km;
 - raccordo alla linea verso Andria: 3,5 km;
 - raccordo alla linea verso Brindisi: 1,3 km;
 - raccordo alla linea verso Bari Ovest: 690 m;

E' prevista anche la demolizione di due tratte (di circa 1,7 km) degli elettrodotti "Bari Ovest-Brindisi" ed "Andria-Brindisi Sud";

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Enel Produzione S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che le suddette opere non risultano previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e pertanto la Società Enel Produzione S.p.A. ha esplicitamente richiesto che il presente provvedimento abbia effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale regionale;

VISTA la nota, allegata alla suddetta istanza di autorizzazione del 4 marzo 2009, con la quale Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0043385 del 7 aprile 2009 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della ricezione delle integrazioni progettuali richieste alla società



proponente, preso atto dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Enel Produzione S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione dal 10 giugno al 10 luglio 2009 presso il Comune di Casamassima, dall'11 giugno 2009 al 10 luglio 2009 presso il Comune di Conversano, dall'11 giugno all'11 luglio presso il Comune di Mola di Bari, dal 15 giugno al 15 luglio 2009 presso il Comune di Polignano, dal 17 giugno al 17 luglio 2009 presso il Comune di Rutigliano e dal 15 giugno al 15 luglio 2009 presso il comune di Turi;

CONSIDERATO che è stata anche effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino della Regione Puglia in data 18 giugno 2009;

CONSIDERATO che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul quotidiano Corriere della Sera in data 15 giugno 2009 e sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno in data 16 giugno 2009;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei proprietari dell'area interessata dalle opere da realizzare;

VISTA la nota prot. n. 0023597 del 7 dicembre 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 21 dicembre 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0006060 del 23 marzo 2011 a tutti i soggetti interessati;

VISTA la nota prot. n. 12316 del 21 dicembre 2010 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, nella quale veniva segnalata la necessità di individuare siti alternativi per la localizzazione della stazione AC/DC e della stazione elettrica "*al fine di tutelare le valenze culturali ed ambientali del territorio*";

CONSIDERATO che la società proponente ha concordato in diversi incontri con le amministrazioni competenti in materia paesaggistica ed ambientale una modifica del layout delle stazioni;



VISTA la nota prot. n. 8985 del 17 settembre 2012 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia di espressione del parere definitivo positivo, con prescrizioni, all'intervento in autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 0022608 del 19 novembre 2012 del MISE di richiesta ad Enel Produzione S.p.A. di invio delle planimetrie catastali aggiornate, riguardanti le parti del progetto modificate, a tutte le amministrazioni ed enti interessati nel procedimento;

VISTE le note prot. n. 0025184 del 27 dicembre 2012 e prot. n. 0004178 del 27 febbraio 2013 di Enel Produzione S.p.A. di trasmissione delle planimetrie catastali di progetto aggiornate, a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., con note raccomandate a/r del 4 marzo 2013, sono state comunicate le suddette modifiche ai proprietari interessati secondo le risultanze catastali;

CONSIDERATO che alcuni proprietari sono risultati irreperibili e, per tale motivo, è stata effettuata la comunicazione delle modifiche progettuali agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Casamassima ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 16 maggio al 5 giugno 2013;

CONSIDERATO che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione delle modifiche progettuali agli interessati mediante pubblicazione sul quotidiano "la Repubblica" in data 16 maggio 2013;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei proprietari dell'area interessata dalle opere da realizzare;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA l'istanza di concessione demaniale prot. n. 0042040 del 10 settembre 2009, presentata dalla società Enel Produzione S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione per i Porti, poi confermata con la nota prot. n. 0042040 del 10 settembre 2012;

VISTA la nota prot. n. 0006447 del 12 giugno 2009 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle



Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha chiesto alla Regione Puglia l'espressione in merito alla conformità urbanistica delle opere in autorizzazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la determina dirigenziale n. 00409 del 30 luglio 2010 del Servizio Ecologia dell'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana della Regione Puglia contenente il parere positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, comprensiva anche della valutazione di incidenza per le aree protette;

VISTA la nota sindacale del 25 febbraio 2009 del Comune di Turi di espressione del parere preliminare positivo sul progetto;

VISTA la nota prot. n. 26730-2609 del 26 febbraio 2009 dell'Ufficio Tecnico Comunale di Conversano, di espressione del parere preliminare positivo dal punto di vista urbanistico edilizio delle opere in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 20812 del 27 luglio 2009 del Settore Urbanistica del Comune di Mola, di espressione del nullaosta alla realizzazione dell'impianto in autorizzazione;

VISTA la delibera n. 44 del 19 gennaio 2012, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTO l'Atto di accettazione" n. 0031006 del 1 agosto 2013 con il quale Enel Produzione S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

VISTO la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

DECRETA

Art. 1

- 1.** E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Enel Produzione S.p.A., di un elettrodotto, in cavo a 500 kV, in corrente continua, di interconnessione con la rete di trasmissione albanese ("merchant line") "Casamassima – Porto Romano", della Stazione Elettrica (S.E.) di conversione DC/380 kV denominata "Casamassima", della Stazione Elettrica 380 kV di connessione alla RTN e dei raccordi aerei, nei Comuni di Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare, Rutigliano



e Turi, in provincia di Bari, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato e la localizzazione individuati nelle planimetrie catastali n. 017.08.10.W.05 (fogli 1- 45) (cavi terrestri), n. 017.08.13.W.05 (14 fogli) (raccordi 380 kV), n. 017.08.09.W.05 (1 foglio) (stazione HVDC), 017.11.02.W.02 (1 foglio) (stazione 380 kV), revisione n. 2 del 29 gennaio 2013, trasmessi con nota prot. n. 0004178 del 27 febbraio 2013 e nella planimetria 017.08.09.W.05 (cavo marino), allegata all'istanza di autorizzazione.

Art. 2

1. La Società Enel Produzione S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita n.125 – 00198 Roma (C.F. e P.I. 05617841001), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comuni di Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Polignano a Mare, Rutigliano e Turi affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.



2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Enel Produzione S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed ai Comuni interessati, mentre alla Direzione per le Risorse Minerarie e Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico devono essere inviate le planimetrie delle opere realizzate "as built" e alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 1, del regolamento di cui al DM n. 161 del 10 agosto 2012, la società Enel Produzione S.p.A., dovrà allegare al progetto esecutivo il Piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, redatto ai sensi del suddetto articolo 186.

Qualora il predetto Piano non dimostri la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo art.186, il presente decreto non costituisce autorizzazione all'utilizzo del materiale di scavo.

5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

L'avvenuta realizzazione delle suddette opere deve essere comunicata da Enel Produzione S.p.A. ai Ministeri autorizzanti, entro dieci giorni dalla fine dei lavori.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione della fine dei lavori, Enel Produzione S.p.A. deve richiedere ai Ministeri autorizzanti la voltura della presente autorizzazione, nella parte riguardante gli impianti di rete per la connessione, a Terna S.p.A., concessionario della RTN.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio degli interventi in corrente alternata la società titolare del decreto autorizzativo deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.
8. La società titolare del decreto autorizzativo deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio delle opere in corrente alternata la società titolare del decreto autorizzativo dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
9. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, la società titolare del decreto di autorizzazione deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti,



apposita dettagliata relazione.

10. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
11. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della società titolare del decreto autorizzativo.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese di Enel Produzione S.p.A., unitamente all'estratto della sopracitata determina dirigenziale n. 00409 del 30 luglio 2010 del Servizio Ecologia dell'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana della Regione Puglia, recante parere di compatibilità ambientale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su un quotidiano a diffusione nazionale.
2. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
(*Dott.ssa Rosaria Romano*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
(*Avv. Maurizio Pernice*)